

accettata dal Popolo l'8 febbraio 2004<sup>1</sup>

## **I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup> A parziale compensazione degli aggravi finanziari causati dalla famiglia la presente legge prevede il versamento di assegni familiari alle persone esercitanti attività lucrativa.

<sup>2</sup> Gli assegni familiari per le risp. i dipendenti costituiscono un complemento del salario. Essi non possono in alcun modo influire sullo stesso.

### **Art. 2 Persone assoggettate**

<sup>1</sup> Sono assoggettati alla legge:

- a) le datrici risp. i datori di lavoro con domicilio civile o commerciale nel Cantone dei Grigioni che impiegano stabilmente o temporaneamente una risp. uno o più dipendenti;
- b) le datrici risp. i datori di lavoro senza domicilio civile o commerciale nel Cantone dei Grigioni, ma che impiegano nel territorio cantonale dipendenti in una succursale o in uno stabilimento d'impresa;
- c) su richiesta coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale con domicilio civile o commerciale nel Cantone dei Grigioni. Se viene richiesto l'assoggettamento, esso dura almeno fino al momento in cui la risp. il figlio che determina il diritto abbia compiuto il sedicesimo anno di età o fino alla cessazione dell'attività lucrativa indipendente.

<sup>2</sup> Non sono assoggettate risp. assoggettati alla legge le datrici risp. i datori di lavoro e coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente nel settore agricolo nonché le amministrazioni e le aziende federali.

### **Art. 3 Legislazione sussidiaria**

Per quanto la presente legge non stabilisca diversamente, vengono applicate per analogia le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) <sup>2</sup> e della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) <sup>3</sup>. Quest'ultima soprattutto con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità civile della datrice risp. del datore di lavoro ed i reati punibili.

## **II. Assegni familiari**

### **Art. 4 Genere e quota**

<sup>1</sup> L'assegno familiare è un assegno per i figli per ogni figlia risp. figlio che non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno d'età. Il limite d'età è di 20 anni per le risp. i figli che sono inabili ad esercitare un'attività lucrativa e che non percepiscono alcuna rendita d'invalidità ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

<sup>2</sup> Per i figli in formazione il diritto agli assegni sussiste finché la formazione possa essere regolarmente conclusa, al massimo però fino al venticinquesimo anno compiuto.

<sup>3</sup> La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a

- a) 175 franchi per figli che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno d'età;
- b) 200 franchi per figli che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età (assegno per la formazione).

<sup>4</sup> Se la situazione finanziaria della cassa di compensazione per gli assegni familiari lo permette, il Governo è autorizzato ad aumentare le quote minime. Il Governo verifica periodicamente l'adeguamento al rincaro delle quote minime.

### **Art. 5 Figli che determinano il diritto ad assegni**

<sup>1</sup> Le persone aventi diritto agli assegni li ricevono per:

- a) i propri figli e per i figli adottivi;
- b) per altri figli al cui mantenimento provvedono in misura preponderante.

<sup>2</sup> Il diritto agli assegni familiari comincia il primo giorno del mese in cui la figlia risp. il figlio nasce e si estingue alla fine del mese in cui vengono meno i relativi presupposti.

## **Art. 6 Presupposti e durata del diritto**

<sup>1</sup> Hanno diritto agli assegni familiari:

- a) le risp. i dipendenti al servizio di una datrice di lavoro assoggettata risp. un datore di lavoro assoggettato alla presente legge, se il grado d'occupazione raggiunge almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro usuale e se viene percepito un salario usuale per il settore. Due o più tempi di lavoro parziali inferiori al 20 per cento possono essere addizionati.
- b) le persone esercitanti attività lucrativa indipendente assoggettate alla presente legge.

<sup>2</sup> Se una o un dipendente soddisfa i requisiti per il grado d'occupazione minimo contemporaneamente presso due o più datrici risp. datori di lavoro oppure lei o lui soddisfa le pretese sommando i tempi di lavoro parziali, l'assegno va ritirato tramite la datrice risp. il datore di lavoro da cui si percepisce il salario più elevato. Il diritto quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente prevale su quello della risp. del dipendente.

<sup>3</sup> Il diritto agli assegni inizia e si estingue:

- a) con il diritto al salario della risp. del dipendente;
- b) con l'inizio e l'abbandono di un'attività lucrativa indipendente.

## **Art. 7 Figli all'estero**

<sup>1</sup> Gli assegni familiari per i figli residenti all'estero vengono versati soltanto su riserva del diritto di reciprocità nonché in proporzione al potere d'acquisto del rispettivo paese. Il diritto si estingue in ogni caso alla fine del mese in cui la figlia risp. il figlio compie il sedicesimo anno d'età.

<sup>2</sup> Restano riservati i trattati internazionali.

## **Art. 8 Concorso di diritti**

<sup>1</sup> Se più persone soddisfano per la stessa figlia risp. lo stesso figlio i presupposti per il diritto agli assegni familiari in base alla presente legge, può essere accordato un solo assegno familiare. In tal caso il diritto a quest'ultimo spetta nell'ordine:

- a) alla persona cui è stata assegnata la custodia della figlia risp. del figlio;
- b) alla persona designata dagli aventi diritto, se la figlia risp. il figlio è affidata risp. affidato alla loro custodia comune;
- c) alla persona che provvede in prevalenza al mantenimento della figlia risp. del figlio.

<sup>2</sup> Se per una figlia risp. un figlio vengono versati assegni sulla base di un'altra regolamentazione di legge, questi vengono considerati negli assegni accordati in base alla presente legge.

<sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni nei trattati internazionali e negli accordi intercantionali.

## **Art. 9 Annuncio e versamento**

<sup>1</sup> Il diritto agli assegni familiari va fatto valere presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari competente. Il Governo disciplina le modalità di annuncio e dell'obbligo di notifica.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari stabiliscono gli assegni familiari. Le datrici risp. i datori di lavoro versano gli assegni alle risp. ai dipendenti secondo le disposizioni della cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

<sup>3</sup> Le persone aventi diritto ad assegni che per sentenza giudiziaria sono tenute a versare alimenti per i figli, devono aggiungervi gli assegni familiari.

<sup>4</sup> Se la persona avente diritto agli assegni familiari non offre la garanzia di un uso appropriato degli stessi, gli assegni vanno versati a quella persona, a quell'autorità o a quell'istituzione a cui è affidata la figlia risp. affidato il figlio. Gli assegni possono essere versati alla stessa condizione anche direttamente alla figlia risp. al figlio maggiorenne in formazione.

## **Art. 10 Prescrizione**

La richiesta a posteriori di assegni familiari non percepiti è limitata agli ultimi due anni precedenti il momento in cui viene fatto valere il diritto.

## **III. Organizzazione**

### **Art. 11 Organi esecutivi**

Sono organi esecutivi:

- a) la Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni;
- b) gli uffici di conteggio riconosciuti;
- c) le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute delle associazioni professionali;
- d) le datrici risp. i datori di lavoro.

#### **Art. 12 Cassa cantonale**

<sup>1</sup> Il Cantone dirige, con la designazione di "Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni", una cassa cantonale quale istituto indipendente di diritto pubblico con sede a Coira. La sua gestione spetta all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG). Per questo deve essere indennizzato.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la gestione della Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari l'IASG è soggetto alla stessa vigilanza da parte della Commissione amministrativa come per le altre sue attività. L'ufficio di revisione dell'IASG è al contempo ufficio di revisione della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

#### **Art. 13 Uffici di conteggio riconosciuti**

Nella misura in cui si tratti di assegni familiari per dipendenti, la Cassa cantonale può incaricare dell'esecuzione della legge le casse di compensazione professionali AVS (uffici di conteggio) e stipulare i relativi contratti. Gli uffici di conteggio devono conteggiare periodicamente con la Cassa cantonale i loro contributi e gli assegni familiari versati.

#### **Art. 14 Casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute**

<sup>1</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari private esistenti sono riconosciute se offrono la garanzia di un'attività ordinata e conforme alla legge.

<sup>2</sup> È esclusa l'istituzione di nuove casse di compensazione per gli assegni familiari private.

<sup>3</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute operanti nel Cantone dei Grigioni devono presentare ogni anno all'IASG il rendiconto di gestione, il conto annuale nonché il rapporto di revisione e fornire eventuali ulteriori informazioni richieste dall'IASG sulla gestione nonché sul totale dei salari versati dai loro membri nel Cantone dei Grigioni.

<sup>4</sup> Se una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata non soddisfa più i presupposti legali e non ristabilisce entro un termine adeguato la condizione legale, il Governo revoca il riconoscimento.

<sup>5</sup> Dopo lo scioglimento di una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata viene utilizzato un eventuale surplus di liquidazione secondo quanto previsto dagli statuti. In assenza di una disposizione statutaria il surplus finisce nel fondo di conguaglio degli oneri.

#### **Art. 15 Affiliazione a una cassa**

<sup>1</sup> Devono aderire alla Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari tutte le datrici risp. tutti i datori di lavoro che non sono affiliate risp. affiliati ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata riconosciuta. Le persone esercitanti attività lucrativa indipendente che fanno valere il diritto agli assegni familiari, devono aderire alla Cassa cantonale indipendentemente dalla loro affiliazione ad una cassa giusta la LAVS <sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Devono aderire alle casse di compensazione per gli assegni familiari private le datrici risp. i datori di lavoro che fanno parte di un'associazione fondatrice.

<sup>3</sup> Le datrici risp. i datori di lavoro le cui spese d'esercizio vengono sostenute in misura preponderante dal Cantone e dai comuni, devono aderire alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

<sup>4</sup> L'IASG controlla l'affiliazione alla cassa.

### **IV. Finanziamento e conguaglio degli oneri**

#### **Art. 16 Contributi delle datrici risp. dei datori di lavoro, fondo di riserva**

<sup>1</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari riscuotono dalle datrici risp. dai datori di lavoro affiliate risp. affiliati contributi in percento del reddito soggetto a contributi AVS delle risp. dei dipendenti. I contributi servono al finanziamento degli assegni familiari, delle spese amministrative, del contributo per gli assegni familiari per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente, della tassa di conguaglio nonché per l'accrescimento di un fondo di riserva.

<sup>2</sup> Il fondo di riserva deve ammontare al minimo al 50 percento della spesa annuale prevista. Le casse di compensazione

per gli assegni familiari devono fissare annualmente la quota destinata alla riserva per i loro membri nel Cantone dei Grigioni.

<sup>3</sup> Il Governo fissa il contributo che le datrici risp. i datori di lavoro affiliate risp. affiliati alla Cassa cantonale devono versare. Tale contributo deve ammontare al massimo al 2,4 per cento della massa salariale soggetta a contributi AVS.

#### **Art. 17 Contributi delle persone esercitanti attività lucrativa indipendente e delle casse**

<sup>1</sup> Gli assegni familiari per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente insieme alle spese amministrative vengono finanziati da

- a) un contributo fissato dal Governo per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente aventi diritto agli assegni di al massimo il 2,4 per cento del reddito soggetto a contributi AVS;
- b) un contributo annuale fissato dal Governo per le casse di compensazione per gli assegni familiari per dipendenti di al massimo lo 0,25 per cento della massa salariale soggetta a contributi AVS versata dai suoi membri nel Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> Deve essere tenuto un conteggio separato degli assegni familiari a persone esercitanti attività lucrativa indipendente.

#### **Art. 18 Conguaglio degli oneri** **1. Tassa di conguaglio**

<sup>1</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari operanti nel Cantone dei Grigioni versano ogni anno una tassa per il conguaglio degli oneri, che a sua volta alimenta un fondo di conguaglio che viene gestito dall'IASG.

<sup>2</sup> Il Governo fissa l'ammontare della tassa di conguaglio. Tale tassa ammonta al massimo allo 0,3 per cento della massa salariale soggetta a contributi.

#### **Art. 19 2. 2. Contributo di conguaglio**

<sup>1</sup> Le casse le cui spese computabili superano i proventi computabili ricevono un contributo di conguaglio pari alla differenza.

<sup>2</sup> Sono considerate spese computabili:

- a) gli assegni alle risp. ai dipendenti nell'ambito delle quote minime prescritte nonché altre spese del calcolo delle prestazioni e dei contributi;
- b) la tassa di conguaglio;
- c) il contributo agli assegni familiari per persone esercitanti attività lucrativa indipendente.

<sup>3</sup> Sono considerati proventi computabili i contributi delle datrici risp. dei datori di lavoro calcolati secondo la quota in vigore per la Cassa cantonale nonché altri proventi del calcolo delle prestazioni e dei contributi.

<sup>4</sup> Le casse le cui riserve il 31 dicembre superano la spesa annuale non beneficiano di un contributo di conguaglio.

#### **Art. 20 3. Attuazione**

<sup>1</sup> L'IASG riscuote le tasse di conguaglio e versa i contributi di conguaglio.

<sup>2</sup> Le spese amministrative per l'attuazione del conguaglio degli oneri vengono sostenute dal fondo di conguaglio e vanno fatturate separatamente a quest'ultimo dall'IASG.

### **V. Rimedi giuridici**

#### **Art. 21 Opposizione**

Contro decisioni delle casse di compensazione per gli assegni familiari gli interessati possono interporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'autorità decidente in forma scritta o – in occasione di un colloquio personale – in forma verbale.

#### **Art. 22 Gravame**

Contro le decisioni su opposizione delle casse di compensazione per gli assegni familiari può essere presentato gravame al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione.

#### **Art. 23 Controversie relative all'affiliazione a una cassa**

<sup>1</sup> In caso di controversia relativa all'affiliazione a una cassa gli interessati possono rivolgersi al Governo.

<sup>2</sup> Contro la decisione del Governo può essere inoltrato gravame al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

## **VI. Disposizioni finali**

### **Art. 24 Disposizioni esecutive**

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive <sup>5</sup>.

### **Art. 25 Accordi intercantionali**

Il Governo è autorizzato a concludere accordi di reciprocità con altri Cantoni per evitare conflitti di competenza. Questi possono divergere dalle presenti disposizioni in particolare in riferimento all'assoggettamento alla legge e al diritto alle prestazioni.

### **Art. 26 Abrogazione del diritto previgente**

La legge sugli assegni familiari del 26 ottobre 1958 <sup>6</sup> viene abrogata.

### **Art. 27 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> La riscossione della tassa di conguaglio e il pagamento dei contributi di conguaglio avviene per la prima volta nell'anno seguente l'entrata in vigore della presente legge sulla base delle cifre dell'anno precedente.

<sup>2</sup> Succursali e stabilimenti d'impresa che ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza d'esecuzione abrogata del 26 maggio 1959 <sup>7</sup> sono affiliati ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari di un altro Cantone, possono rimanere presso quest'ultima indipendentemente da accordi intercantionali esistenti.

### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il Governo fissa la data di entrata in vigore <sup>8</sup> della presente legge.

## **Note finali**

- 1 M del 1° lug. 2003, 85; PGC 2003/2004, 390
- 2 RS 830.1
- 3 RS 831.10
- 4 RS 831.10
- 5 CSC 548.120
- 6 AGS 1959, 1; modifiche secondo indice AGS
- 7 AGS 1959, 6; modifiche secondo indice AGS
- 8 Posta in vigore per il 1° gen. 2005 con DG del 1° giu. 2004